

SERVIZIO FISCALE  
11 febbraio 2020

Alle Aziende Associate

## RITENUTE E CONTRATTO DI APPALTO LA CERTIFICAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con il proprio provvedimento n. 54730/2020 pubblicato nella serata dello scorso 06 febbraio l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello di quello che potremmo chiamare "durc fiscale", ovvero la certificazione prevista dall'art. 17- bis, comma 5 del decreto legislativo 241/1997 (introdotto dall'art. 4 del decreto legge 124/2019) e che consente di non dover applicare la -gravosa- nuova disciplina in materia di ritenute a fronte di talune fattispecie contratti di (non solo) appalto.

Come si ricorderà, le imprese parti di un contratto che presenta tutte le condizioni previste dalla norma possono derogare al nuovo regime e, quindi, proseguire come sempre per il passato, a condizione che l'appaltatore (o il subappaltatore o l'affidatario) comunichi al committente di essere in possesso, **nell'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta (ovvero a quello previsto per il versamento delle ritenute)**, di **tutti** i seguenti **requisiti**:

- essere in attività da almeno tre anni;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- aver eseguito nel corso degli ultimi tre periodi di imposta versamenti registrati nel conto fiscale per un importo almeno pari al 10% dei ricavi/compensi risultanti dalle relative dichiarazioni;
- non avere debiti scaduti (risultanti da accertamenti esecutivi, iscrizioni a ruolo o avvisi di addebito) per imposte sui redditi, Irap, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000.

La dichiarazione dell'appaltatore deve essere accompagnata da un'**apposita certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate**, certificazione (esente da imposta di bollo) approvata con il provvedimento qui in rassegna (che si allega insieme ai relativi allegati).

Unitamente al provvedimento vengono forniti anche taluni utili chiarimenti, tra i quali meritano di essere richiamati i seguenti:

- (a) sul fronte dei debiti fiscali, in assenza di specifici provvedimenti di sospensione, si dovrà far riferimento agli accertamenti esecutivi, agli avvisi di addebito e alle iscrizioni a ruolo (tutti di importi superiori a € 50.000) i cui termini di pagamento siano infruttuosamente scaduti. Nella determinazione del predetto limite non si dovrà tenere conto né delle sanzioni, né degli interessi, né di oneri diversi. In altri termini, rileveranno solo i debiti per imposte, ritenute e contributi previdenziali. Non si considerano scaduti i debiti oggetto di piani di rateazione in corso di regolare esecuzione;
- (b) tale certificato sarà disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese;
- (c) il certificato avrà validità di quattro mesi dalla data del rilascio e potrà essere ritirato dall'impresa o da un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa (salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale);

- (d) l'impresa può segnalare all'Ufficio eventuali dati dal medesimo non considerati;
- (e) per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le competenti Direzioni regionali;
- (f) in futuro il certificato sarà reperibile direttamente nel proprio cassetto fiscale.

**Allegati: 1) Schema certificato di sussistenza dei requisiti  
2) Certificato di sussistenza dei requisiti**

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE  
Tel. 059-894811 – [c.zamparelli@confapiemilia.it](mailto:c.zamparelli@confapiemilia.it)

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia

